

Repertorio N. del

CONVENZIONE REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA Alghero (AHO) – Milano Linate

(LIN) E VICEVERSA a seguito del Bando di gara di cui all'avviso di gara pubblicato

nella G.U.U.E. serie C/2026/4247 del 31.07.2026 ai sensi del regolamento (CE) n.

1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme

comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell'art. 36 della legge 17

maggio 1999, n. 144, per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta

Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa (**CIG BC9980F2DC**)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dall'ing.

Valentina Flore, Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della

continuità territoriale dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, domiciliato per la carica

presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX Novembre

n. 41, di seguito denominata per brevità "Regione"

E

la Società di Navigazione aerea _____ con sede legale in _____, e sede

secondaria in _____ con codice fiscale/P.IVA n. _____ rappresentata da

_____ CF _____, di seguito denominata per brevità "Vettore";

PREMESSO:

- che l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 s.m.i. assegna al Ministro dei

trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in

conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni

della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione

	degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali	
	della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;	
	- che, ai sensi della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840,	
	le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione;	
	- che con il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 sono stati stabiliti i rispettivi	
	compiti di Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed ENAC in materia di	
	continuità territoriale aerea;	
	- che con D.M. n. 213 del 9 settembre 2025 il Ministro delle infrastrutture e dei	
	trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi,	
	convocata con la nota prot. n. 11257 del 1° agosto 2025, svoltasi in data 11 agosto	
	2025 ai cui lavori hanno preso parte i rappresentanti della Regione, del Ministero delle	
	infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC, ha imposto oneri di servizio pubblico, tra gli	
	altri, sul servizio aereo di linea nella rotta Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e	
	viceversa;	
	- che le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri sono state oggetto di una	
	nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E serie	
	C/2025/5285 del 26/09/2025;	
	- che, ai sensi dell'art.16 paragrafo 9 e 10 del citato Regolamento (CE)	
	1008/2008, si è provveduto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica resa nota	
	con nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. serie C/2026/4247 del 31.07.2026;	
	- che l'importo massimo della compensazione finanziaria, comprensiva di un margine	
	di utile ragionevole, assunto a base di gara, per il periodo 1.02.2027 al 24.03.2029, è	
	pari a euro 25.929.529,91 (euro 28.522.482,90 IVA compresa).	
	- che il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta economicamente più	
	vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel Capitolato d'oneri e disciplinare di gara;	
	2	

	- che la gara si è svolta secondo la procedura prevista dall'art. 17 del	
	Regolamento (CE) n. 1008/2008;	
	- che la Società _____ ha presentato un'offerta concernente le condizioni	
	operative e finanziarie dei servizi aerei sulla rotta in questione;	
	- che la Commissione di cui all'art. 7 del Capitolato d'oneri e disciplinare di gara,	
	di seguito "Capitolato", ha proposto l'aggiudicazione per l'offerta presentata dalla	
	Società _____;	
	- che con determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della	
	continuità territoriale n. _____ del _____ a seguito dei controlli, il cui esito è	
	riportato nel verbale delle verifiche assunto al protocollo in data _____ con il n.	
	_____, si è provveduto ad aggiudicare il servizio aereo di linea sulla rotta Alghero	
	(AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa alla società _____;	
	- che è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal Bando	
	ai fini della stipulazione del presente Atto;	
	- che il vettore ha trasmesso la polizza n. _____, stipulata con la società	
	_____ in data _____, dell'importo pari a euro _____ a garanzia di esercizio	
	del servizio sulla rotta Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa, in favore della	
	Regione Autonoma della Sardegna;	
	- che l'art.1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 e	
	successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840,	
	della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha previsto apposite	
	autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di programmi e/o interventi per	
	favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;	
	- che le risorse necessarie a copertura del servizio oggetto della presente	
	Convenzione sono stanziare nel Bilancio regionale _____, capitolo _____, C.d.R.	

	_____;	
	- che l'attivazione del collegamento onerato dovrà avvenire il _____;	
	- che con decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti, il	
	trasporto aereo e i servizi satellitari sarà reso esecutivo l'esito della gara verrà	
	concesso alla Società _____ aggiudicataria della gara, il diritto di operare i servizi	
	aerei di linea sulla rotta Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa e verrà	
	formalizzata l'efficacia della presente Convenzione;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1	
	(Oggetto della Convenzione)	
	La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di	
	trasporto aereo di linea sulla rotta Alghero – Milano Linate e viceversa per il periodo	
	dal _____ al _____ prorogabile per un massimo di un	
	ulteriore anno, inteso come 2 stagioni IATA consecutive, vale a dire fino al 30.03.2030,	
	conformemente a quanto previsto dall'art. 16 paragrafo 9 del Reg. (CE) n. 1008/2008,	
	in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 213 del	
	09.09.2025 con relativo Allegato Tecnico di imposizione di oneri formalmente	
	comunicata tramite la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E serie C/2025/5285 del	
	26/09/2025, d'ora in avanti denominato " <i>Imposizione</i> ".	
	La <i>Imposizione</i> , riportata nell'allegato 1, forma parte integrante del presente atto e le	
	prescrizioni in essa contenute, sottoscritte e accettate senza alcuna riserva dal vettore,	
	regoleranno lo svolgimento del servizio insieme agli eventuali elementi migliorativi	
	contenuti nell'offerta formulata dal Vettore in sede di gara e qui allegata (Allegato 1).	
	ART. 2	
	(Programmi e tariffe)	
	4	

	I programmi operativi (data, orari, origine, destinazione, aeromobili e relative capacità),	
	per la prima stagione aeronautica, corrispondente alla IATA <i>Winter</i> 2026 -2027, sono	
	stati trasmessi dal Vettore alla Regione con nota prot. n. _____ del _____ e	
	approvati con relativo nulla osta prot. n. _____ del _____.	
	I programmi operativi per le stagioni aeronautiche successive rispetto alla prima	
	dovranno essere trasmessi dal Vettore alla Regione, per la relativa approvazione di	
	cui al paragrafo 3.1.6 della <i>Imposizione</i> , almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna	
	stagione aeronautica.	
	Il Vettore si impegna, ove richiesto dalla Regione, a mettere in vendita i biglietti per la	
	rotta oggetto della presente Convenzione, entro 10 giorni dal ricevimento della	
	richiesta, al fine di garantire all'utenza di poter acquistare i titoli di viaggio con congruo	
	anticipo rispetto all'avvio dei servizi-	
	Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3 della	
	<i>Imposizione</i> .	
	Le tariffe massime di cui alla <i>Imposizione</i> , ovvero le tariffe ribassate offerte in gara,	
	sono riportate nell'Allegato _____ alla presente Convenzione e rimarranno tali sino a	
	che non interverranno le eventuali variazioni previste nella stessa <i>Imposizione</i> .	
	Entro 15 giorni dall'aggiudicazione del servizio, il Vettore dovrà trasmettere il Listino	
	tariffario di cui al paragrafo 3.3 della <i>Imposizione</i> .	
	ART. 3	
	(Disposizioni finanziarie)	
	Ai sensi dell'offerta economica presentata in sede di gara che prevede il ribasso del	
	_____ sulla base d'asta, il Vettore dichiara che l'importo complessivo di €	
	_____ al netto dell' IVA di legge (pari a € _____ comprensivi di IVA	
	al 10%), per il periodo di esercizio dal _____ al _____,	
	5	

	richiesto a titolo di compensazione finanziaria per l'esercizio della rotta	
	_____ e viceversa, costituisce la compensazione massima e che non ha	
	diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali	
	minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della	
	erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per	
	l'assunzione del servizio gravato da oneri di servizio pubblico.	
	La predetta compensazione massima potrà essere aumentata nel solo caso di	
	espletamento di voli aggiuntivi nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi 3.2.8 e	
	3.2.11 della <i>Imposizione</i> .	
	Salve le premialità a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, i	
	pagamenti saranno effettuati:	
	• mediante acconti mensili, nella misura del 70% di 1/12 dell'importo annuo;	
	• a saldo, proporzionalmente al numero dei voli effettivamente operati e della	
	verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal Vettore.	
	Gli acconti verranno versati mensilmente sulla base di una dichiarazione che il Vettore	
	è tenuto a trasmettere alla Regione entro i primi 15 gg. del mese successivo a quello	
	di riferimento, relativa ai servizi realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno	
	realmente usufruito del servizio aereo, secondo il formato riportato nell'Allegato _____	
	alla presente Convenzione, che riporta il set minimo delle informazioni, che potrà	
	essere integrato su richiesta della Regione.	
	La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento	
	della fattura, da emettersi da parte del Vettore successivamente alla trasmissione della	
	sopra citata dichiarazione relativa ai servizi realmente effettuati.	
	I pagamenti avverranno al netto delle eventuali penali applicate al Vettore ai sensi del	
	paragrafo 3.4.10 della <i>Imposizione</i> ed ai sensi dell'art.6 della presente Convenzione.	
	6	

	Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli	
	incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al	
	raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:	
	- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al Vettore,	
	entro l'1% annuo (performance di regolarità),	
	- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti rispetto all'orario di	
	arrivo stabilito, per cause imputabili al Vettore, entro il 10% annuo (performance di	
	puntualità).	
	Al raggiungimento delle suddette performance qualitative il Vettore potrà beneficiare	
	di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della	
	compensazione annuale. In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui	
	sopra comporterà un aumento del 5% dell'anticipazione mensile della compensazione	
	annuale.	
	Al conseguimento di entrambi gli obiettivi, la somma su base annuale delle	
	anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero importo	
	annuale della compensazione.	
	Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella	
	in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su	
	istanza del Vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e	
	documentata.	
	Al termine di ciascun anno di esercizio la Regione, avvalendosi eventualmente di un	
	consulente appositamente selezionato, analizzerà a consuntivo l'attività erogata dal	
	Vettore rispetto a quanto previsto nella <i>Imposizione</i> nonché il risultato economico della	
	rotta stessa anche in relazione a quanto dal Vettore stesso dichiarato in sede di offerta.	
	Il Vettore, obbligato a redigere la contabilità analitica specifica per il collegamento	
	7	

	onerato, si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta	
	formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà calcolato il saldo della	
	compensazione economica per l'anno di esercizio secondo i seguenti criteri:	
	1. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati	
	del margine di utile ragionevole, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a	
	compensazione;	
	2. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati	
	del margine di utile ragionevole, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione	
	sarà pari alla differenza: [Costi a consuntivo + Utile ragionevole sui costi a consuntivo	
	– Ricavi], ma comunque non superiore alla compensazione offerta in sede di gara,	
	fermo quanto previsto nei paragrafi 3.2.8 e 3.2.11 della <i>Imposizione</i> ;	
	3. la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione verrà proporzionalmente	
	adeguata al numero di voli effettivamente operati rispetto a quelli previsti dalla	
	<i>Imposizione</i> ;	
	4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla compensazione	
	effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla Regione, la sovra	
	compensazione ricevuta dal Vettore dovrà essere restituita alla Regione, anche	
	mediante escussione della garanzia di esecuzione di cui al paragrafo 13 del Bando.	
	La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,	
	da emettersi da parte del Vettore successivamente all'approvazione della verifica	
	annuale del consuntivo sulla gestione delle rotte.	
	ART. 4	
	(Durata e modifica)	
	La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del _____ fatta salva la	
	condizione di efficacia di cui al successivo art. 15, e scadrà alla data del	
	8	

_____, con possibilità di proroga ai sensi dell'art.1.

La presente Convenzione è efficace per il Vettore dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo a seguito dell'avvenuta registrazione contabile del relativo impegno di spesa, e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Ogni modifica o proroga della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.

Il Vettore si impegna a mettere a disposizione della Regione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione relative alla *Imposizione* ed al "Bando", nel "Capitolato" e nella presente Convenzione.

ART. 5

(Recesso e preavviso)

La Regione, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviare al Vettore con PEC, nel caso in cui siano mutate le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l'*Imposizione*, in seguito a quanto previsto nel D.M. n. 213 del 9 settembre 2025 e alla procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (CE) 1008/2008.

In caso di recesso della Regione, il Vettore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le modalità prescritte dalla *Imposizione* e dal Bando, al netto delle penali eventualmente applicate, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa

	anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
	delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
	Il Vettore potrà recedere dalla Convenzione solo in presenza di gravi inadempimenti	
	da parte della Regione e previo invio di diffida ad adempiere con il termine di 30 giorni	
	dalla data di ricezione della relativa comunicazione per posta elettronica certificata.	
	ART. 6	
	(Inadempimenti, penali e sanzioni)	
	Il Vettore è tenuto all'osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti in base alla	
	<i>Imposizione</i> , alla documentazione di gara ed alle eventuali condizioni migliorative	
	proposte in sede di offerta.	
	In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi previsti dalla <i>Imposizione</i> ,	
	saranno applicate le penali in favore della Regione nei termini di cui al paragrafo 3.4.10	
	della <i>Imposizione</i> medesima, che si intendono integralmente richiamati.	
	In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti in base alla	
	documentazione di gara ed alle condizioni migliorative proposte in sede di offerta,	
	potranno essere applicate dalla Regione le seguenti penali:	
	a) Ritardo nella trasmissione alla Regione del programma operativo	
	Al Vettore che non trasmetta alla Regione il programma operativo entro i tempi previsti	
	all'art. 2 della presente Convenzione, potrà essere applicata una penale pari a euro	
	500 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;	
	b) Ritardo nella messa in vendita dei biglietti	
	Al Vettore che non metta in vendita i biglietti per la rotta oggetto della presente	
	Convenzione, entro 10 giorni dalla richiesta della Regione, potrà essere applicata una	
	penale pari a euro 500 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;	
	c) Ritardo nella cessione dei biglietti e dei relativi ricavi	
	10	

	g) Mancata offerta del servizio di trasporto per i passeggeri minorenni	
	Al Vettore che non osservi l'impegno ad offrire il servizio di trasporto per i passeggeri	
	minorenni non accompagnati, a titolo gratuito/a pagamento, conformemente a quanto	
	indicato nel Formulario dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, sarà applicata	
	una penale pari euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna violazione accertata.	
	h) Mancata assegnazione di posti contigui	
	Al Vettore che non osservi l'impegno a garantire, ove disponibili, l'assegnazione di	
	posti contigui, gratuita e senza scelta dei posti, nel caso di prenotazione multipla,	
	conformemente a quanto indicato nel Formulario dell'offerta tecnica presentata in sede	
	di gara, sarà applicata una penale pari euro 500,00 (euro cinquecento/00) per	
	ciascuna violazione accertata.	
	i) Mancata applicazione delle tariffe migliorative offerte al punto 2.1 del Formulario A	
	Al Vettore che non applichi le tariffe ribassate offerte al punto 2.1 del Formulario A ai	
	passeggeri di cui alla lett. A) "Residenti ed equiparati" del paragrafo 3.3.1.1.	
	dell'Allegato Tecnico al D.M. 213/2025 sarà applicata una penale pari a euro 1.000,00	
	(euro mille/00) per ciascun biglietto venduto con tariffa diversa da quella offerta.	
	l) Mancata applicazione del tetto massimo offerto al punto 2.2 del Formulario A	
	Al Vettore che non applichi il tetto massimo offerto al punto 2.2 del Formulario A ai	
	passeggeri ricadenti nella categoria di cui alla lett. D "Altre categorie" del paragrafo	
	3.3.1.1. dell'Allegato tecnico al D.M. 213/2025 sarà applicata una penale pari a euro	
	1.000,00 (euro mille/00) per ciascun biglietto venduto con tariffa diversa da quella	
	offerta.	
	Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, al Vettore sono altresì	

	comminabili le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle	
	disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'ammontare delle penali non	
	potrà in ogni caso eccedere il 10% dell'importo massimo previsto a base di gara per	
	la compensazione finanziaria, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione	
	Autonoma della Sardegna avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento,	
	con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.	
	ART. 7	
	(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)	
	La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, da parte	
	del Vettore dei requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al paragrafo 2 del "Bando	
	di gara", nonché quelli previsti dal "Capitolato", può comportare, a discrezione	
	dell'Amministrazione, la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la	
	revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote	
	erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.	
	ART. 8	
	(Risoluzione della Convenzione e clausola risolutiva espressa)	
	Ferma l'applicazione delle penali dovute ai sensi della presente Convenzione:	
	a) nel caso in cui il Vettore receda ingiustificatamente dalla Convenzione o	
	interrompa il servizio per la durata consecutiva di 7 giorni, la Regione potrà	
	avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, della presente	
	clausola risolutiva espressa, comunicandolo formalmente per posta	
	elettronica certificata; la cessazione degli effetti della presente Convenzione	
	avverrà all'atto della ricezione da parte del "Vettore" della predetta	
	comunicazione formale.	
	13	

	In tal caso la Regione avrà diritto di trattenere definitivamente l'importo	
	indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del Bando, richiamato al	
	precedente articolo 3, nonché di procedere nei confronti del Vettore per il	
	risarcimento dell'eventuale maggior danno subito;	
	b) in caso di inadempimento da parte del Vettore rispetto a quanto previsto nel	
	decreto di imposizione di oneri, nel Bando, nel "Capitolato" e nella presente	
	Convenzione, la Regione, mediante diffida scritta, potrà assegnare al Vettore,	
	ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 10	
	(dieci) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.	
	Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione sarà considerata risolta di	
	diritto e la Regione avrà diritto di trattenere definitivamente l'importo indicato	
	nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del Bando, richiamato al precedente	
	articolo 3, nonché di procedere nei confronti del Vettore per il risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno subito;	
	c) in caso di motivata richiesta scritta da parte del Vettore, la Regione potrà, a	
	propria discrezione, accordare la risoluzione consensuale della presente	
	Convenzione, qualora vi sia la disponibilità incondizionata di altro vettore che	
	abbia partecipato alla gara, a subentrare nel servizio alle stesse condizioni del	
	Vettore già aggiudicatario che intenda cessarlo.	
	In tal caso, la Regione indicherà al Vettore uscente la data di cessazione del	
	servizio e quest'ultimo non sopporterà alcuna penale, ma sarà escluso per il	
	periodo residuo di esercizio degli oneri di servizio pubblico sulla rotta	
	precedentemente operata.	
	La Regione, nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, avrà facoltà di	
	ordinare la prosecuzione del servizio nei termini specificati al paragrafo 4 della	

Imposizione.

ART. 9

(Rapporti del contraente con terzi)

Il Vettore, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore per l'effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, secondo la normativa comunitaria vigente, dovrà preventivamente acquisire le autorizzazioni dell'ENAC e della Regione, quest'ultima volta a garantire che l'accordo commerciale assicuri condizioni di svolgimento del servizio equivalenti in tutto e per tutto a quelle dichiarate in sede di offerta.

Previo nulla osta della Regione, non è altresì precluso al Vettore offerente operare i servizi onerati sulla base di contratti di *wet lease* già stipulati e già autorizzati da ENAC o da omologa autorità di altro Stato membro della Comunità europea, con altro vettore aereo sulla base dell'equivalenza degli standard operativi e dei requisiti tecnico-operativi, economici ed organizzativi in relazione alla tipologia degli aeromobili individuati nella *Imposizione*.

Resta inteso che nei casi di cui sopra, il Vettore rimarrà comunque il solo responsabile dell'esatto adempimento della presente Convenzione.

Il Vettore esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso:

- il "*Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità

	ridotta nel trasporto aereo;	
	- la " <i>Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili</i> " di cui all'art.4 della legge	
	23 dicembre 1974, n.694, concernente il trasporto delle armi a bordo degli aeromobili;	
	- i principi richiamati nella carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle	
	regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.	
	ART. 10	
	(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
	legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.	
	Il Vettore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla	
	Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari - della notizia	
	dell'eventuale inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	In caso di accertata inosservanza, da parte del Vettore, delle disposizioni in materia di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo e, in particolare, nel caso di	
	effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della	
	richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.	
	ART. 11	
	(Patto d'integrità e codice di comportamento)	
	Il Vettore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi	
	titolo, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità (Allegato ____) e del Codice di	
	comportamento del Personale del Sistema Regione (non materialmente allegato alla	
	presente), che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.	
	ART. 12	
	(Tutela dei dati personali)	
	16	

	I dati personali comunicati dal Vettore verranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. n.	
	196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati	
	personali, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo	
	le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le predette informazioni	
	verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e sicurezza delle	
	stesse.	
	ART. 13	
	(Risoluzione delle controversie e foro competente esclusivo)	
	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione	
	e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro	
	di Cagliari in via esclusiva.	
	È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente	
	Convenzione.	
	ART. 14	
	(Oneri e spese contrattuali)	
	Le parti concordano che si provvederà alla registrazione fiscale della presente	
	Convenzione in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne faccia richiesta. Le	
	spese di bollo e tutte le altre spese relative alla presente Convenzione sono a totale	
	carico del Vettore.	
	ART. 15	
	(Clausola di efficacia)	
	L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla condizione che non sia	
	accertata la mancanza, da parte dell'operatore economico _____, anche di uno	
	solo dei requisiti dichiarati in sede di gara.	
	17	

